
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Questioni decise con sentenza non definitiva: con la sentenza definitiva il giudice può risolvere le medesime questioni in senso diverso?

Dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestà giurisdizionale relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato; ne consegue che tale giudice non può con la sentenza definitiva risolvere le medesime questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare anche d'ufficio la violazione del giudicato interno originato dalla sentenza non definitiva, pur nell'evenienza in cui la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 23.11.2015, n. 23862

...omissis...

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 279, 323 e segg. e art. 341 c.p.c. e segg., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata modificato la precedente pronuncia non definitiva n. *omissis*, emessa dalla stessa Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., che aveva statuito la necessità che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse indicato il nominativo dei lavoratori sostituiti per ferie e il relativo periodo di assenza, disponendo il prosiegua di causa come da separata ordinanza.

Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 13623, 1367, 1368 e 2697 c.c., degli artt. 115, 416 e 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto non necessario, ai fini della validità del termine, che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse indicato il nominativo dei lavoratori sostituiti per ferie e il relativo periodo di assenza.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Vi è in atti copia della sentenza n. 5820/07 con cui questa S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di Poste Italiane contro la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma ex art. 420 bis c.p.c., ritenendola in realtà non inquadrabile in tale fattispecie e, quindi, non immediatamente ricorribile per cassazione.

Dell'inammissibilità di tale ricorso per cassazione da espressamente atto anche la sentenza in questa sede impugnata (il che supera ogni discorso di eventuale improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 o di sua inammissibilità).

Nella summenzionata sentenza n. 5820/07 questa S.C. ha statuito che nel caso in esame era applicabile il disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 3, secondo periodo, nella formulazione novellata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e che non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

In sostanza, la sentenza della Corte territoriale è stata qualificata come sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò significa che sul punto la Corte d'appello di Roma aveva consumato la propria potestas iudicandi, sicché è sterile domandarsi se l'asserita invalidità del termine fosse o meno conforme a diritto, noto essendo nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex aliis, Cass. n. 18898/09) che, dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestà giurisdizionale relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato; ne consegue che tale giudice non può con la sentenza definitiva

risolvere le medesime questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare anche d'ufficio la violazione del giudicato interno originato dalla sentenza non definitiva, pur nell'evenienza in cui la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (nel caso di specie, peraltro, tale specifica impugnazione è stata ritualmente czczczczc).

Le considerazioni che precedono assorbono la disamina del secondo motivo di ricorso.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza nella presente sede impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a pronunciare sulle conseguenze dell'invalidità della clausola di apposizione del termine al contratto originariamente stipulato fra le parti il 1.8.99 e a regolare le spese, anche del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.